

**ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE RELATIVO ALLA DURATA
MASSIMA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO APPLICABILE
AI FORMATORI NON ABILITATI O NON DOTATI DI CINQUE ANNI DI
ESPERIENZA NEL SETTORE DI DOCENZA**

Oggi 24 ottobre 2016 presso la sede della Federazione CNOS-FAP Veneto, si sono riunite:

- **Federazione CNOS-FAP Veneto** (d'ora in poi denominato Federazione), in persona del Delegato alla sottoscrizione Don Alberto Poles, in rappresentanza dei seguenti Centri di Formazione Professionali aderenti a detta Federazione: Ass. CNOS-FAP "Tusini" di Bardolino (VR), Ass. CNOS-FAP "Manfredini" di Este (PD), Ass. CNOS-FAP "San Marco" di Venezia-Mestre (VE), Ass. CNOS-FAP "Don Bosco" di San Donà di Piave (VE), Ass. CNOS-FAP "Don Bosco" di Schio (VI), Ass. CNOS-FAP "San Zeno" di Verona (VR)
- CGIL F.L.C. rappresentata dal funzionario Pilla Franco;
- CISL Scuola rappresentata dal funzionario Dott. Nalesso Paolo;
- SNALS CONFSAL rappresentato dal funzionario Dott.ssa Elisabetta Capotosto;
- UIL Scuola rappresentata dal funzionario Dott. Bianchi Enrico.

Premesso che

- la Regione Veneto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 226/2005, con DGR 1013/2012, allegato B e successivi prevede che i Centri di Formazione Professionale affidino le attività educative e formative a formatori in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza nell'insegnamento maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- il mancato rispetto di tali requisiti da parte dei Centri di Formazione Professionale determina l'applicazione di importanti decurtazioni del contributo pubblico;
- la Regione Veneto, consapevole della difficoltà dei Centri di Formazione Professionale di reperire formatori dotati di uno dei due requisiti sopraindicati, consente ai Centri di Formazione Professionale di conferire incarichi a tempo determinato a formatori forniti solo del titolo di studio necessario per accedere all'abilitazione corrispondente;

- i Centri di Formazione Professionale facenti parte della Federazione, causa la carenza di formatori dotati di uno dei due requisiti sopraindicati, hanno dovuto conferire incarichi a tempo determinato ad un numero considerevole di formatori forniti del solo titolo di studio necessario per accedere alla corrispondente abilitazione;

- i formatori assunti dai Centri di Formazione Professionale a tempo determinato, in quanto privi dei requisiti richiesti dalla Regione Veneto, non riusciranno a conseguire l'abilitazione o maturare i cinque anni di esperienza nell'insegnamento presso lo stesso datore di lavoro stante l'attuale disciplina di legge che limita la durata massima dei contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro e per le medesime mansioni a 36 mesi totali;

- tali formatori, una volta raggiunti i 36 mesi di contratto a tempo determinato, non potrebbero essere più assunti a tempo determinato dal medesimo Centro di Formazione Professionale e neppure a tempo indeterminato, non avendo raggiunto il requisito dei cinque anni di esperienza nell'insegnamento richiesti dalla Regione Veneto;

- ciò rappresenta una sicura perdita di posti di lavoro e di occasioni di arricchimento professionale per questa tipologia di formatori.


Tutto ciò premesso, dopo ampia e approfondita discussione, le parti sociali, sulla base di quanto previsto e consentito dagli articoli 51 e 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 intendono regolamentare diversamente la durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati tra i lavoratori ed i Centri di Formazione Professionale aderenti alla Federazione CNOS – FAP Veneto, alle seguenti condizioni:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo collettivo;
2. i contratti a tempo determinato attualmente in essere con personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza titolo di abilitazione e senza esperienza di cinque anni nell'insegnamento nel settore professionale di riferimento potranno avere una durata massima complessiva di 60 mesi con il medesimo datore di lavoro e per le medesime mansioni;

3. i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima di 60 mesi non sono soggetti alla procedura presso la D.T.L. in deroga a quanto previsto dalla legge;
4. qualora, superati i 36 mesi, venga stipulato con il formatore non abilitato nel successivo periodo di proroga (24 mesi) un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il formatore acquisisca l'abilitazione richiesta;
5. alla scadenza del sessantesimo mese di contratto a tempo determinato (o di sommatoria di contratti a tempo determinato), il formatore, avendo acquisito il requisito previsto dalla Regione Veneto di essere in possesso di esperienza quinquennale nell'insegnamento, verrà assunto a tempo indeterminato;
6. disposizioni finali: le parti si impegnano, qualora intervenissero modifiche di carattere normativo, sia nazionale che locale, ad incontrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto del presente accordo con la nuova normativa.
7. eventuali controversie sull'applicazione e l'interpretazione del presente accordo, dovranno essere trattate tra le parti firmatarie.

Mestre – Venezia, lì 24.10.2016

CGIL F.L.C. (Pilla Franco)



FLC - CGIL VENETO
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Peschiera, 7 - 30174 MESTRE (VE)
Tel. 041-5497888 - Fax 041-5497851

CISL Scuola (Nalesso Paolo)



 **SCUOLA**
VENETO
Via Piave, 7 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041.5330804

SNALS CONFISAL (Capotosto Elisabetta)



SINDACATO NAZ. AUT.
LAVORATORI SCUOLA
S.N.A.L.S.
Segreteria Regionale Veneto

UIL Scuola (Bianchi Enrico)

CNOS-FAP Veneto (Poles Alberto)

